

## DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

### REFERENDUM COSTITUZIONALE

I partiti e gruppi politici presenti in Parlamento nazionale (o che hanno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia) e i promotori di ciascuno dei referendum in contemporaneo svolgimento possono designare, presso ogni seggio, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Alle designazioni provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico o da ciascun gruppo di promotori del referendum. Tale persona deve essere munita di mandato autentificato da notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori di ciascun referendum o, per i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare. Alle designazioni, ovviamente, i presidenti o segretari o altri organi nazionali o parlamentari dei partiti e i singoli promotori del referendum possono provvedere anche direttamente. Tali designazioni sono prodotte in carta libera con firma autentificata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

Le designazioni possono essere presentate **entro venerdì 18 settembre p.v. alla Segreteria Generale** che ne curerà la trasmissione ai Presidenti di seggio oppure anche direttamente ai singoli Presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

I rappresentanti di lista per poter essere ammessi, oltre a saper leggere e scrivere, devono essere elettori di un qualsiasi comune italiano